



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N° 163

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116/2007)

Art. 1.– Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dell'articolo 92, commi 5 e 6, del D.lgs 12 Aprile 2006 n° 163, nonché quanto previsto dal Regolamento di attuazione della legge approvato con D.P.R. n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dello stesso decreto;
2. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del decreto. Sono ricompresi anche gli interventi manutentivi, solamente per le funzioni di cui al successivo art. 4, effettivamente svolte, come da Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza dei LLPP n° 7/2000 e n° 43/2000 e le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate mediante PRU o Piani Integrati.
3. Per atti di pianificazione redatti dagli uffici con richiamo all'art.92 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 si intendono: il PAT, il PI come definiti dalla Legge Regionale nr 11/2004 ex il piano regolatore generale comunale o intercomunale e relative norme e regolamento, le sue revisioni e varianti; il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti; i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata; il piano di risanamento acustico; il piano dell'Illuminazione (PRIC); I piani di Comparto; gli accordi di programma urbanistici; i piani di abbattimento delle barriere architettoniche (PEBA).
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento anche le varianti, le modifiche, l'informatizzazione e l'adeguamento relativi ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione.

Art. 3 – Individuazione, costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i lavori pubblici, il fondo è calcolato sul costo dei lavori posto a base di gara, o dei lavori nel quadro economico del piano urbanistico, a cui concorrono anche gli oneri per la sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto

principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con la percentuale del 2%.

2. Il fondo si calcola anche sugli importi delle varianti in corso d'opera, sugli importi in caso di riaffidamento dell'appalto o dei lavori (a seguito di una risoluzione contrattuale), sempre sul lordo del ribasso d'asta.
3. I compensi di cui sopra si intendono al lordo di tutti gli oneri connessi alle erogazioni, compresa la quota di oneri accessori.
4. Le somme di cui al fondo incentivante dovranno essere inserite all'interno del quadro di spesa dell'opera o dell'intervento, eccetto i progetti preliminari non oggetto di finanziamento e della pianificazione urbanistica cui sarà costituito un apposito capitolo in bilancio.
5. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento sull'importo della tariffa professionale come verrà quantificata per il singolo atto di pianificazione. Riferimento per le prestazioni urbanistiche è la circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo, al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi.
6. Nel caso in cui l'incarico di progettazione / direzione lavori di un'opera pubblica sia conferita ad un professionista esterno, l'ammontare del fondo di cui al punto 1 sarà corrisposto e ripartito secondo quanto previsto all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e d). Si precisa che, come previsto dal D. lgs 494/96, la figura del responsabile dei lavori è individuata per tutti i cantieri, anche quelli che non rientrano nelle casistiche di cui all'art. 3 comma 3 dello stesso D. Lgs 494.
7. Relativamente alla esecuzione di interventi di PRU, Piani integrati, o comunque di interventi di urbanistica contrattata è stabilito che:
 - sono del responsabile del procedimento urbanistico le seguenti mansioni: tutte le attività sino alla convenzione, al rilascio del permesso di costruire, all'inizio dei lavori, alla designazione del collaudatore ed alla approvazione degli atti di collaudo;
 - sono del responsabile del procedimento OOPP le seguenti mansioni: verifica dei costi delle opere, verifica tecnica del progetto con parere espresso all'ufficio urbanistica, assistenza alla fase esecutiva, esproprio / acquisizione delle aree, assistenza al collaudo tecnico amministrativo;
 - Le opere pubbliche con esso realizzate saranno oggetto di accantonamento di un fondo con riferimento alle percentuali e suddivisioni di cui al successivo art 4; la ripartizione tra gli uffici ed i componenti sarà disposta dal Capo Dipartimento;
8. Nel caso di opera pubblica con procedimento espropriativo, le prestazioni saranno incrementate del 20% ciascuna, e comunque non oltre il limite massimo di legge.
9. Nel caso di affidamento del servizio di validazione a soggetto esterno l'importo derivante dall'art. 4 c. 1 lettera a) sarà ridotto del 10%.
10. Nel caso di affidamento di "service" esterni la quota sulla fase di progettazione (vedi tabella art 4 c. 2) sarà ridotta del 50%.
11. Nel caso in cui la progettazione / direzione dei lavori sia eseguita come previsto dall'art. 90 comma 6 lett. b) del D.lgs 163, sarà concordata e ridefinita la ripartizione delle funzioni e delle quote del fondo in sede di costituzione dell'ufficio consortile o di altro organismo previsto dalla normativa.
12. Nel caso in cui il Comune disponga il distacco temporaneo a tempo parziale o pieno del proprio personale a favore di società a capitale pubblico, saranno comunque corrisposte dal Comune le indennità previste per legge, dalla contrattazione e dal presente regolamento ai dipendenti interessati.

Art. 4 – Ripartizione del fondo e prestazioni parziali per lavori pubblici

1. Il fondo viene ripartito tra i vari soggetti dell'Ufficio che abbiano effettivamente partecipato alla realizzazione del progetto / del lavoro o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti ripartizioni:

a - Responsabile unico del procedimento	30 %
---	------

b - Responsabile dei lavori (D.lgs. 494/96)	10 %
c - Progettista e coordin. / direttore lavori e coord. (25% +25%)	50 %
d - Collaboratori tecnici ed amministrativi	10 %

2. La suddivisione del fondo per le esecuzioni parziali, per tutte le voci di cui sopra, è la seguente:

Progetto preliminare	20 %
Progetto definitivo	30%
Progetto esecutivo e coordinamento	25%
Direzione, contabilità lavori, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento	25%

3. L'individuazione delle figure di cui sopra, dei collaboratori tecnici ed amministrativi, dei compiti loro assegnati e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi come da commi 1 e 2 del presente articolo sarà disposta con la determina di affidamento dell'incarico.
4. La suddivisione in percentuale tra i soggetti interessati potrà essere modificata in relazione alla valutazione delle caratteristiche e problematiche degli specifici interventi, o con determinazione del Capo Dipartimento previo parere favorevole del direttore generale.
5. Le varie quote sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 5 – Ripartizione del fondo e prestazioni parziali per atti di pianificazione

Per la ripartizione del fondo valgono le stesse norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

Art. 6 – Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto o dell'atto di pianificazione.
2. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei progetti o dei piani per fatti imputabili agli incaricati si applica una penale con le percentuali massime previste per gli incarichi di progettazione dall'art. 56 del D.P.R. 554/1999.

Art. 7 – Liquidazione del fondo

Gli importi relativi alle prestazioni di cui all'art. 4, sono liquidati nel seguente modo:

All'approvazione del progetto preliminare	20% del fondo di cui all'art.3 ripartito come all'art. 4.
All'approvazione del progetto definitivo	30% del fondo di cui all'art.3 ripartito come all'art. 4
All'approvazione del progetto esecutivo	25% del fondo di cui all'art.3 ripartito come all'art. 4
Agli atti di collaudo e alla successiva chiusura del quadro di spesa dell'opera	25% del fondo di cui all'art.3 ripartito come all'art. 4.
<i>Nota. Nel caso l'approvazione non intervenga entro 60 giorni dalla ultimazione delle fasi progettuali si procederà comunque alla liquidazione, purchè il progetto sia stato verificato / validato</i>	

Gli importi relativi agli atti di pianificazione sono liquidati nel seguente modo:

All'adozione del Piano e comunque entro tre mesi dalla redazione:	50% del fondo di cui
---	----------------------

all'art. 3
All'approvazione del Piano e comunque entro sei mesi dalla redazione: 50% del fondo di cui all'art. 3
<i>Nota. Nel caso l'approvazione e/o l'adozione non intervengano entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, si procederà comunque alla liquidazione.</i>

Art. 8 – Iscrizione all'Albo Professionale

1. I progetti e gli atti di pianificazione sono redatti in via prioritaria dall'Ufficio Tecnico Comunale e firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi professionali o abilitati. L'onere della quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, qualora necessaria, compete all'Amministrazione Comunale, che provvederà al rimborso delle spese sostenute dal dipendente, previa presentazione di ricevuta di versamento.
2. Il rimborso di cui al comma 1 sarà limitato al solo 50% qualora i progettisti abbiano effettuato progettazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, previa specifica autorizzazione.

Art. 9 – Polizza assicurativa

1. Con le modalità riportate nel Regolamento di esecuzione (DPR 554/1999) l'Amministrazione Comunale stipulerà le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale *per la progettazione* a favore dei dipendenti incaricati.
2. Come previsto dall'art. 6 c. 5 dalla Legge Regionale n° 27/2003 sarà a carico dell'Amministrazione Comunale apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 10 – Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dagli Uffici restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Qualora le aliquote massime previste dall'art. 92 del D.lgs 163/2006, fossero modificate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno proporzionalmente riferite alla nuova maggiore o minore misura dell'incentivo.
2. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si farà riferimento alle varie fonti normative.

Art. 12 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni nel progetto esecutivo di cui all'art. 132 c.1 lett. e) del decreto da loro stessi redatto, fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il tempo assegnato a meno che il ritardo non sia in conseguenza di decisioni dell'amministrazione comunale.
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza a termini dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. n. 554/1999.